

ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ENTI DEL TERZO SETTORE, CIRCOLI RICREATIVI QUANDO SERVE IL “CERTIFICATO VERDE” (GREEN PASS)

di seguito potete trovare un primo esame delle disposizioni introdotte dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche."

Ci soffermiamo in particolare sulle novità e sulle principali disposizioni che riguardano le nostre associazioni, riservandoci ulteriori aggiornamenti allorché saranno pubblicate le nuove faq del Dipartimento Sport e del Governo.

Proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 (art.1)

Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e più volte prorogato (in ultimo sino al 31 luglio scorso) è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Proroga delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID 19 disposte con decreto legge 25 marzo 2020 n.19 e con decreto legge 16 maggio 2020 n.33 (art.2)

La proroga dello stato di emergenza comporta, principalmente sulla base della “colorazione” del territorio (bianco, giallo, arancione, rosso), la cui gradazione è stata regolata dal decreto 105 in maniera diversa dal passato (vedi più avanti), la facoltà per gli organi competenti di poter adottare su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più misure per evitare la diffusione del COVID 19.

E' stata pertanto ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare una serie di misure di questo tipo, a suo tempo disposte con decreto legge 25 marzo 2020 n.19 e decreto legge 16 maggio 2020 n.33. Tra le più significative per le nostre associazioni, la limitazione della circolazione delle persone, la limitazione o il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, con o senza pubblico, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e ricreativo, la chiusura di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione, la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi, la limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico.

Obbligo di rispettare la distanza impersonale di almeno un metro (art.2)

La proroga al 31/12/2021 dei termini di cui all'art.3 del decreto legge 33/2020 comporta almeno sino a tale data l'obbligo, nello svolgimento di qualsiasi tipo di riunione, di **garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.**

Obbligo di rispettare i protocolli nelle attività economiche, produttive e sociali (art.2)

La proroga al 31/12/2021 dei termini di cui all'art.3 del decreto legge 33/2020 comporta inoltre, almeno sino a tale data, l'obbligo di **svolgere tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli** o linee guida idonei prevenire o ridurre il rischio di

contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, **adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome** nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Nuovi criteri per la classificazione dei territori (art.2)

La nuova classificazione tiene conto di una serie diversa di parametri rispetto al passato. Per essere classificati ad esempio in **“Zona bianca”** si devono verificare, **alternativamente, una delle seguenti condizioni**

- incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
 1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
 2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,

Impiego certificazioni verdi COVID-19 (art.3)

L'articolo 3 introduce in pratica l'obbligo di essere in possesso del famoso **green pass (Certificato Verde)** per accedere, in zona bianca, ad una serie di attività e servizi. **Tale obbligo decorre dal 6 agosto.**

ATTENZIONE: Tale obbligo sussiste anche in zona gialla, arancione e rossa, solo qualora tali attività e servizi siano autorizzati. Laddove sono vietati, non vi si può accedere neanche con il green pass.

ATTENZIONE: tale obbligo non sussiste per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale. Quindi non sussiste per gli under 12. Non sussiste nemmeno per chi è in possesso di certificato medico che esenta dalla vaccinazione per motivi di salute

Cos'è il Certificato Verde Covid e come si ottiene

Ci facciamo aiutare dal sito della Regione Toscana, a cui si rimanda per ogni ulteriore informazione: <https://www.regione.toscana.it/-/certificato-verde-covid-19>

La Regione lo definisce così: **“E' la certificazione che dimostra di essere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.** È emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, in formato digitale e stampabile, e contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. La Certificazione verde COVID-19 (*Green Pass*) consente l'accesso a eventi pubblici, residenze sanitarie assistenziali o altre strutture in Italia, e permette di spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". Dal 1° luglio è valida come “EU digital COVID certificate” e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. **A partire dal 6 agosto, il *Green Pass* sarà richiesto per poter svolgere o accedere a molte attività e servizi”.**

Qual è la durata del Certificato Verde Covid ? (art.4)

- In caso di vaccinazione la validità è di **9 mesi** a partire dal quindicesimo giorno successivo al completamento del ciclo vaccinale.
- In caso di guarigione da Covid, la durata del certificato è di **6 mesi**.
- In caso di tampone negativo ha la durata di 48 ore.

Dove è obbligatorio averlo? (art.3)

Limitandoci alle attività e ai servizi di interesse per l'associazionismo sportivo e del terzo settore, vi è l'**obbligo di essere in possesso di certificazione verde per accedere a:**

- **servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; i nostri circoli che nei confronti dei soci svolgono servizi di ristorazione sono compresi** in questa tipologia. **Attenzione:** se i servizi di ristorazione al chiuso sono prestati per i frequentatori dei centri estivi, l'**obbligo di green pass**, naturalmente limitatamente a tale attività, **non sussiste**. (vedi più avanti). Analogamente se sono all'interno di strutture ricettive. **E gli addetti?** Presidenti, dipendenti etc: hanno questo obbligo? **Al momento non vi è una norma che lo impone esplicitamente**. Vedi più avanti quando si parla di impianti sportivi al chiuso;
- **spettacoli aperti al pubblico** L'art. 4 del decreto 105 offre ulteriori precisazioni. “In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19”. La capienza consentita varia a seconda della colorazione della zona.
- **eventi e competizioni sportive**. Anche in questo caso l'art. 4 del decreto 105 offre ulteriori precisazioni, specificando che **queste limitazioni “si applicano anche per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale”**. Anche in questo caso, la capienza consentita varia a seconda della colorazione della zona. Se non si è in grado di assicurare il rispetto delle condizioni, le manifestazioni devono svolgersi senza pubblico. **Attenzione. Qui sorgono i primi dubbi**. Il divieto di partecipare, in qualità di pubblico, ai non possessori di green pass a eventi e competizioni sportive, come si concilia con quelle manifestazioni sportive che si svolgono ad esempio sulla strada (ciclismo, podismo) o in impianti sportivi dove l'accesso non è regolamentato? **Ci attendiamo dalle faq maggiore chiarezza**
- **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso. Qui la prescrizione è chiara. Chi vuol fare attività sportiva in impianti al chiuso deve essere in possesso di certificato verde**. Al momento non paiono esserci deroghe, nemmeno per le attività di interesse nazionale, per le quali comunque si attendono aggiornamenti. **Attenzione: al momento, in zona bianca e gialla, per le attività all'aperto non esiste alcun obbligo di green pass**. Sia per le attività all'aperto, sia per quelle al chiuso, si devono naturalmente rispettare i protocolli specifici per ogni disciplina sportiva. **Attenzione:** è invece controversa la questione in merito all'obbligo di essere in possesso di certificato verde per istruttori e operatori sportivi vari, così come per gli addetti ai servizi di

ristorazione. **Ad oggi, l'obbligo non è esplicitamente menzionato in nessun provvedimento, anzi.** La recente dura polemica sollevata dai sindacati sull'obbligo che, se sancito, non deve esserlo dai datori di lavoro, ma da uno specifico provvedimento di legge, fa propendere per la tesi che al momento **l'obbligo di certificato verde sussista solo per i fruitori dei servizi di ristorazione, sportivi etc., e non per gli addetti. Anche in questo caso, si aspettano chiarimenti.**

- **centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.** Qualche esempio: si può giocare a briscola al circolo? Sì, se il tavolo è all'aperto, no se è al chiuso, a meno che i giocatori non abbiano il green pass. Si può assistere ad uno spettacolo musicale o teatrale nel circolo? No se è al chiuso, a meno che non si abbia il green pass. Ma se è all'aperto? Qui la cosa è meno chiara: se ci si rifà alla norma generale per gli spettacoli, la risposta è no senza green pass, ma la formulazione della norma che riguarda i circoli è contraddittoria. **Anche in questo caso, si aspettano chiarimenti.**

Chi è tenuto a controllare

La verifica del possesso del green pass **spetta**, oltre che alle forze dell'ordine e ai pubblici ufficiali, **anche ai titolari dei pubblici esercizi e ai proprietari o legittimi detentori dei luoghi o locali dove si svolgono gli eventi.** È anche possibile delegare a terzi lo svolgimento dell'attività di controllo, mediante atto formale di delega. Per la verifica dell'autenticità del green pass si può usare l'app VerificaC19. Per quanto riguarda l'esibizione contestuale del documento da parte dell'utente, se per i pubblici esercizi gli operatori non hanno titolo a chiederlo, per i circoli, le palestre etc il cui accesso è riservato solo ai soci, la questione si complica, in quanto per comprovare di essere soci o tesserati può essere richiesta l'esibizione di documenti che lo dimostrino

Sanzioni per le infrazioni al possesso di certificazione verde COVID-19 (art.4)

In caso di violazione può essere elevata una **sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro** sia a carico dell'esercente il servizio o l'attività, sia dell'utente». Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, «si applica, a **partire dalla terza violazione**, la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni**»

Svolgimento delle assemblee e delle riunioni delle associazioni (art.6)

La proroga dello stato di emergenza comporta anche la proroga dei termini di una serie di disposizioni legislative. Per quanto ci riguarda, è **stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di tenere online le riunioni degli organi collegiali (assemblee e consigli direttivi) delle associazioni private anche non riconosciute (artt.73 e 106 DL 18/2020).** Si può inoltre votare per via elettronica o per corrispondenza e all'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non previsto dallo statuto.